



UNIONE DEI COMUNI GALLURA

Corso Vittorio Emanuele,9
07024 La Maddalena (SS)
P.IVA / C.F. 02346160902 Tel. 0789 708699
email: info@unionegallura.it P.E.C. info@pec.unionegallura.it
<http://www.unionegallura.it>

Ufficio: ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNITARIA N.25 DEL 18-12-2025

**Oggetto: LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA
INTEGRATIVA PARTE ECONOMICA ANNO 2025**

Premesso che l'art. 40 del d.lgs. 165/2001 prevede l'attivazione, presso ciascuna amministrazione, di autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto della normativa vigente e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

Richiamati:

- l'art. 47 del Decreto Legislativo n. 165/2001, che disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;
- l'art. 7, comma 5 del D.Lgs. cit., il quale recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- il vigente Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.lgs. 150/2009;
- il vigente Contratto Collettivo Integrativo, parte normativa per il triennio 2023-2025, sottoscritto in data 11-10-2023, adeguato al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni locali triennio 2019/2021, sottoscritto in data 16/11/2022;
- la deliberazione di Giunta dell'Unione dei Comuni Gallura n. 5 del 04-06-2020 con cui è stato approvato il regolamento per la valutazione della performance;

Visti:

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale delle Funzioni Locali per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16 novembre 2022 con il quale all'art. 79 viene stabilito che le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano

determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo ed individua le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità nonché le risorse aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, individuando le disposizioni contrattuali previgenti dalla cui applicazione deriva la corretta costituzione del fondo per il salario accessorio;

- l'art. 23 del D.lgs. 75/2017 il quale stabilisce che: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.

Richiamato l'art. 33 comma 2, del D. L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. *Decreto “Crescita”*) e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica la modalità di calcolo del tetto al salario accessorio introdotto dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017, modalità illustrata nel DM attuativo del 17.03.2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che a partire dall'anno 2020 il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio pro-capite del 2018;

Dato atto che le ultime disposizioni individuano controlli più puntuali e stringenti sulla contrattazione integrativa;

Premesso che l'Unione dei Comuni Gallura ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto “Equilibrio di Bilancio” e il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

Considerato che:

- è necessario fornire gli indirizzi per la costituzione del suddetto fondo relativamente all'anno corrente;
- è indispensabile, una volta costituito il suddetto fondo, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- a tal fine è necessario esprimere fin d'ora le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Ritenuto di esprimere i seguenti indirizzi per la costituzione del fondo delle risorse decentrate di parte variabile del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativo all'anno corrente, salvo eventuali modifiche normative o dettate da vincoli di bilancio e nel rispetto dei limiti di spesa in materia di Fondo Risorse Decentrate e di spesa di personale:

- autorizzazione all'iscrizione, fra le risorse variabili, delle eventuali somme residue dell'anno precedente, accertate a consuntivo di cui all'art. 79, comma 1, lett. a) del CCNL del 16.11.2022;
- autorizzazione all'iscrizione fra le risorse variabili soggette a limite, ai sensi dell'art. 67 c. 3 lett. c) CCNL 21.5.2018, la somma assegnata dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Legge Regionale 18/2023 pari ad Euro 5.666,26;

Atteso che l'organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte datoriale, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi coerenti col DUP e contenuti all'interno del Piano della Performance 2025, con esclusive finalità quali:

- di orientare e finalizzare l'azione negoziale della parte pubblica verso determinati obiettivi, definendo quindi le strategie dell'attività posta in essere dalla delegazione trattante di parte pubblica;
- di definire i margini entro i quali la trattativa dovrà svolgersi, in maniera tale da consentire alla delegazione trattante la necessaria autonomia nella gestione del confronto;
- di definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- di definire le scelte prioritarie che devono presiedere alla quantificazione ed all'utilizzazione delle risorse sia stabili sia variabili;

Considerato che la trattativa con la parte sindacale per la contrattazione di parte economica 2025 del CCI è finalizzata al raggiungimento dei seguenti risultati:

- miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
- accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;
- determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti così come definito nel piano delle performance e nel piano dettagliato degli obiettivi;
- ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;

Ritenuto, quindi, di formulare, un apposito atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica, relativa all'anno 2025 solo per la parte economica, cui la delegazione trattante di parte pubblica dovrà attenersi nell'attività di contrattazione decentrata, tenendo conto che:

- la contrattazione decentrata dovrà svolgersi nel rispetto della normativa nazionale vigente, avendo cura di attenersi solo agli ambiti di competenza, così come delineati dalla contrattazione nazionale e dalla legge. La medesima

attenzione dovrà essere posta agli aspetti economici derivanti dagli obblighi di contenimento del fondo risorse decentrate e della spesa di personale;

- punto di riferimento e di partenza è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022 e relativo al triennio giuridico 2019/2021;
- l'art. 8 del CCNL prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale, mentre i criteri per la ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale;

Ritenuto di formulare alla delegazione trattante di parte pubblica, con riferimento ai principali istituti giuridici, le seguenti indicazioni presenti nel vigente Contratto Collettivo Integrativo:

- l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate dovrà avvenire nel puntuale rispetto dei CCNL e delle norme di legge vigenti, in particolare prevedendo il riconoscimento delle indennità e degli altri istituti contrattuali al personale dipendente avente titolo, laddove ne sussistano i presupposti giuridici;
- i compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, determinati nella loro entità nel rispetto della normativa vigente, saranno collegati esclusivamente al riconoscimento del merito ed al conseguimento di obiettivi di performance, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, alle responsabilità connesse ed alle attività/funzioni svolte, in modo selettivo e secondo i risultati accertati dal nuovo sistema di misurazione e valutazione, potenzialmente diretti a tutto il personale. In particolare, si specifica che i compensi incentivanti devono essere strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività ed all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi e che non è consentita l'attribuzione generalizzata dei compensi per produttività sulla base di automatismi comunque denominati e in correlazione al sistema di programmazione e controllo previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance;
- dare applicazione all'istituto dell'indennità per particolari condizioni di lavoro (art. 70 bis CCNL 21/5/2018) attraverso una verifica puntuale delle singole posizioni lavorative in modo da prevederne la corresponsione solo in presenza di situazioni rientranti nella previsione del CCNL del 21/05/2018, tenendo conto dell'esperienza maturata con riferimento ai soppressi istituti dell'indennità di rischio, disagio e maneggio valori, contenendo o cercando di evitare incrementi di spesa a tale titolo, anche con riferimento alle altre indennità già esistenti e confermate dal CCNL;
- indennità di maneggio valori, da attribuire, con formale provvedimento del Dirigente competente per servizio e/o ufficio, all'economista comunale, agli agenti contabili e al personale adibito in via continuativa a servizi che comportano maneggio dei valori di cassa (o valori contabili) e risponda di tale maneggio, da corrispondere nei limiti stabiliti dal contratto collettivo integrativo per il triennio 2023/2025;

- l'attribuzione dell'indennità di reperibilità potrà essere effettuata solo in presenza di atti formali che individuino la specifica prestazione lavorativa nelle aree di pronto intervento;
- indennità per l'esercizio di un ruolo che comporta specifiche responsabilità, tenendo conto dei criteri disciplinati all'art. 84 del CCNL 16.11.2022, da attribuire con formale provvedimento del Dirigente competente per servizio e/o ufficio al personale;
- possibilità di incrementare il fondo con risorse non assoggettate al rispetto del limite di spesa da destinare al personale per attività da realizzarsi secondo appositi progetti incentivanti;
- utilizzo della restante quota del fondo unitamente alle economie di parte stabile di anni precedenti, per il finanziamento delle varie indennità contrattuali fra cui le progressioni economiche orizzontali, nonché per i premi correlati alla performance organizzativa ed individuale, così da realizzare le finalità del D.Lgs.n.150/2009 e s.m.i. e garantire il miglioramento della qualità/quantità dei servizi erogati.

Considerato inoltre che, con riferimento alla composizione del fondo risorse decentrate la delegazione dovrà attenersi all'obbligo di rispetto dei vincoli di bilancio e puntuale applicazione di tutti i limiti di spesa in materia vigenti tempo per tempo;

Visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Il D.Lgs. 27/10/ 2009, n. 150;
- Lo Statuto dell'Unione dei Comuni;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile riguardo la presente determinazione da parte del Dirigente, Dr.ssa Nadia Fais;

PROPONE DI DELIBERARE

per le motivazioni di cui in premessa che qui per intero si richiamano,

1. di esprimere gli indirizzi per la costituzione variabile del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 79 del CCNL 16.11.2022 del Comparto Regioni ed Autonomie Locali relativi all'anno 2025 e di autorizzare l'inserimento delle risorse variabili nei modi e nei termini riportati in premessa;
2. di esprimere le direttive alle quali dovrà attenersi la Delegazione Trattante di Parte Pubblica, nel contrattare con la Delegazione Sindacale la parte economica relativa all'anno 2025 del CCI, adeguato alle disposizioni del CCNL funzioni locali, per il personale non dirigente, che dovrà essere sottoposta alla Giunta dell'Unione e all'organo di revisione contabile per l'autorizzazione e la definitiva stipula,

unitamente alla relazione illustrativa e tecnico-finanziaria prevista ai sensi del D. Lgs. 150/2009 nei modi e nei termini riportati in premessa;

3. di formulare alla delegazione trattante di parte datoriale, le indicazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, relative all'attività di contrattazione decentrata;
4. di dare atto che, con proprio successivo provvedimento, la delegazione trattante di parte pubblica sarà autorizzata alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato parte economica anno 2025;
5. di dare atto che alla presente deliberazione, ed agli atti conseguenti alla stessa, si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
6. di dare atto che prima della sottoscrizione finale è necessario acquisire il parere del Revisore dei Conti sulla costituzione del fondo salario accessorio;
7. di disporre che copia del presente atto sia trasmessa alla Delegazione trattante di parte datoriale per i successivi provvedimenti, alla R.S.U. e alle OO.SS..

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Fais Nadia

PARERE: in ordine alla **Regolarita' Tecnica**

Data:

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Fais Nadia

PARERE: in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data:

Il Responsabile del servizio

Dott.ssa Fais Nadia